

Bruxelles, 22 aprile 2026
(OR. en)

6787/26
PV CONS 9
AGRI 144
PECHE 70
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
23 febbraio 2026

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 6298/26.


2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 6386/26

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 6387/26


Agricoltura

1. **Regolamento che modifica regolamenti per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati**  6064/26 + ADD 1 PE-CONS 65/25
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal CSA del 16.2.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 42, primo comma, articolo 43, paragrafo 2, e articolo 118, primo comma, TFUE).

Una dichiarazione della Commissione figura nell'allegato.


Giustizia e affari interni

2. **Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro"**  6177/1/26 REV 1 + REV 1 ADD 1 PE-CONS 68/25 JAI
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.2.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario di Spagna, Francia e Portogallo, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 78, paragrafo 2, lettera d), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione.

Le dichiarazioni di Spagna e Francia figurano nell'allegato.


Giustizia e affari interni

3. **Regolamento che istituisce un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione**  6176/1/26 REV 1 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 67/25
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.2.2026 + COR 1 (et)
JAI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione del Belgio e dell'Ungheria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 78, paragrafo 2, lettera d), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione.

Una dichiarazione dell'Ungheria figura nell'allegato.

Trasporti

4. **Decisione che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nei servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus**  5974/26 + COR 1
Orientamento generale TRANS
approvato dal Coreper, parte prima, del 18.2.2026

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla decisione che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nei servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Proposte per la politica agricola comune post-2027**  5875/26
Dibattito orientativo

Il punto 3 e il punto 5, lettera a), sottopunto i), sono stati trattati congiuntamente.

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulle raccomandazioni proposte dalla Commissione per la PAC post-2027.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle informazioni fornite dalla Francia, a nome di Francia, Portogallo e Spagna, sostenuta da Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, nonché delle reazioni delle delegazioni.

Attività non legislative

4. **Relazione sulla valutazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali** ☐ 5306/26
16217/25
Presentazione da parte della Commissione
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della Commissione e ha proceduto a uno scambio di opinioni in merito alla relazione sulla valutazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Varie


5. Agricoltura e pesca
- a) **Attuale proposta legislativa (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)** ☐☐
- i) **Richiesta di trasferimento di disposizioni dal progetto di regolamento sui piani NRP al progetto di regolamento sulla PAC, al progetto di regolamento sulla PCP e al progetto di regolamento OCM** 6356/26
Informazioni fornite da Francia, Portogallo e Spagna

Il punto 5, lettera a), sottopunto i), è stato trattato insieme al punto 3.

Agricoltura

- b) **Applicazione del quadro di controllo della PAC nell'ambito dei piani strategici della PAC 2023-2027** ☐ 6354/26
Informazioni fornite da Lettonia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania e Svezia

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Lettonia, a nome di Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, e sostenuta da Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. Ha altresì preso atto delle reazioni delle delegazioni.

- c) **Strumento europeo di riassicurazione per le catastrofi naturali in agricoltura**  6505/26
Informazioni fornite dal Portogallo

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal Portogallo e delle reazioni delle delegazioni.

- d) **Difficoltà riscontrate dal settore suinicolo dell'UE – Necessità di un aiuto eccezionale**  6418/3/26 REV 3
Informazioni fornite dalla Romania

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Romania, sostenuta da Malta, Polonia, Slovacchia e Ungheria. Ha altresì preso atto delle reazioni delle delegazioni.

- a) **(prosecuzione) Attuale proposta legislativa (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**   17056/1/25 REV 1

- ii) **Appello a favore di misure che garantiscano la disponibilità di soluzioni convenzionali per la protezione delle colture e la redditività della produzione alimentare** 6470/26
Informazioni fornite dall'Estonia

- iii) **Preoccupazioni in merito alla proposta della Commissione europea di includere la semina di sementi conciate nella definizione dell'uso di prodotti fitosanitari** 6465/26
Informazioni fornite dalla Polonia


Al punto 5, lettera a), i sottopunti ii) e iii) sono stati trattati congiuntamente.

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Estonia, sostenuta da Cechia, Lettonia, Lituania, Portogallo e Romania, e delle osservazioni formulate dalle delegazioni.




Il Consiglio ha inoltre preso atto delle informazioni fornite dalla Polonia, sostenuta da Cechia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania e Svezia, e delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

Pesca

- e) **Strenua difesa della pesca dell'UE: essenziale nell'ambito delle consultazioni cruciali tra gli Stati costieri sullo sgombrò**
Informazioni fornite dall'Irlanda

 6562/26

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Irlanda, sostenuta da Belgio, Germania, Portogallo, Spagna e Svezia. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

-
-  Prima lettura
-  Punto basato su una proposta della Commissione
-  Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio).
-

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 6387/26

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento che modifica regolamenti per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione si adopererà per presentare nel 2026 al gruppo di esperti o al comitato pertinenti:

- 1) un progetto di atto di esecuzione che modifica il regolamento (UE) 2018/274 relativo alla possibilità di estendere l'applicazione della procedura semplificata di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti di cui all'articolo 9 di tale regolamento;
- 2) un progetto di modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione al fine di definire il sistema dell'Unione per identificare sull'imballaggio o sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli i mezzi elettronici di cui all'articolo 119, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 3) un progetto di modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione al fine di inserire, nella definizione di "taglio" ("miscelazione"), la possibilità di miscelare vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati con vini fermi per produrre vini parzialmente dealcolizzati;
- 4) un progetto di atto delegato che stabilisce le condizioni per l'estirpazione dei vigneti abbandonati di cui al nuovo articolo 62, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013."

Punto 2 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro"**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

- "La Spagna è determinata ad attuare il patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che costituisce un traguardo storico nello sviluppo di una politica e di un quadro giuridico globale dell'UE per la gestione dell'asilo e della migrazione. Il regolamento (UE) 2024/1348, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale (APR), costituisce un elemento cruciale di tale quadro giuridico.
- La Spagna non sostiene la proposta di modifica dell'APR in esame per quattro ragioni che attengono ad aspetti legislativi, giuridici, operativi e di relazioni esterne.

- In primo luogo, il regolamento compromette l'integrità del patto. Implica una modifica del patto europeo sulla migrazione e l'asilo ancor prima della sua entrata in vigore, prevista a giugno 2026. Tale modifica è introdotta prima di poter appurare se il nuovo quadro giuridico nel complesso e, in particolare, le nuove disposizioni in merito al concetto di paese terzo sicuro, già contemplato nell'APR concordato alla fine del 2023, funzionano correttamente. Implica inoltre la modifica di uno degli elementi rivelatisi particolarmente sensibili nel raggiungimento di un accordo globale, vale a dire il concetto di paese terzo sicuro. Infine, la proposta in esame non può essere valutata isolatamente, ma piuttosto in stretta connessione con la proposta di regolamento sui rimpatri e i centri di rimpatrio ivi contemplati. La Spagna mantiene una posizione critica nei confronti di tali centri di rimpatrio in paesi terzi.
- In secondo luogo, la Spagna solleva preoccupazioni di ordine giuridico per quanto riguarda l'inclusione nel testo, della possibilità di concludere intese non vincolanti in tale ambito. Tali intese non consentono di assicurare il rispetto dei diritti e degli obblighi dei richiedenti che saranno trasferiti in un paese terzo. Non vi sono garanzie che i richiedenti in questione ricevano una protezione effettiva conformemente al diritto dell'Unione e a quello internazionale. Inoltre, se tali intese non sono vincolanti, occorre chiedersi in che modo gli Stati membri e i paesi terzi possano essere obbligati a rispettarle. Garantendo esplicitamente la possibilità per la stessa Unione di concludere accordi o intese non vincolanti con paesi terzi in questo ambito, tutti gli Stati membri si assumono un alto livello di responsabilità e un rischio inaccettabile. Sussiste altresì un rischio elevato di contenzioso dovuto alle potenziali violazioni del principio di non respingimento, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I rischi di natura giuridica si estendono anche al possibile impatto delle norme per la determinazione della competenza. A tal proposito, non va esclusa la possibilità che i trasferimenti tra Stati membri nell'ambito del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione vengano sospesi, dal momento che i giudici nazionali potrebbero ritenere che queste persone non debbano essere trasferite in paesi che hanno firmato tali accordi.
- In terzo luogo, la conclusione di accordi di tale natura da parte dell'Unione o di altri Stati membri con paesi terzi limitrofi della Spagna ha ripercussioni dirette sulle nostre relazioni bilaterali con tali paesi. Il testo prevede un meccanismo di informazione preliminare per gli Stati membri che hanno una frontiera comune. Tuttavia, tale formulazione escluderebbe paesi confinanti cruciali per la Spagna, con i quali altri Stati membri potrebbero concludere accordi senza informare e consultare il nostro paese.
- In quarto luogo, a livello operativo, la Spagna nutre seri dubbi riguardo alla sua efficacia ed efficienza. Il fatto che il criterio del legame sia facoltativo solleva interrogativi in merito alla sostenibilità del meccanismo. In assenza di vincoli familiari, sociali o economici, la Spagna si domanda quale incentivo avrà la persona trasferita per non provare a fare rientro nell'Unione quando le sue prospettive di vita in un paese terzo sconosciuto sono limitate. Inoltre, l'eventualità che alcuni Stati membri applichino il criterio del legame e altri non lo facciano condurrebbe a un sistema frammentato anziché a un sistema comune. Il rapporto costi-benefici di tale misura è altresì discutibile: non è stata condotta nessuna analisi costi-benefici minimamente oggettiva. Al contrario, esempi simili esistenti ne hanno già dimostrato i costi elevati e i risultati limitati.
- Alla luce di quanto precede, la Spagna **SI OPPONE** all'adozione del regolamento in esame nei termini proposti."

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

"La Francia vota contro l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. Con la modifica che apporta all'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, il testo comporta rischi significativi sul piano operativo, giuridico e politico sia per gli Stati membri che scelgono di rinunciare al criterio del legame che per gli Stati membri che non vorranno farlo e, a maggior ragione, non potranno farlo.

La soppressione del carattere obbligatorio del criterio del legame e, in cambio, la possibilità di concludere accordi o intese con paesi terzi, rimettono di nuovo in discussione equilibri difficilmente raggiunti nel quadro del patto sulla migrazione e l'asilo e costituiscono pertanto un rischio per l'attuazione di quest'ultimo:

- il testo comporta il rischio di aumento dei movimenti secondari, rischio impossibile da valutare prima della presentazione della revisione legislativa in assenza di una valutazione d'impatto preliminare;
- il testo può interferire con l'effettuazione dei trasferimenti tra Stati membri nel quadro del meccanismo Dublino e, di conseguenza, del regolamento (UE) 2024/1351, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione;
- ciò risulta in particolare dalla possibilità di concludere "intese" che, essendo di natura non vincolante, non permetteranno allo Stato membro di disporre di tutte le garanzie necessarie ad assicurare che il richiedente asilo benefici, nel paese terzo nel quale lo Stato membro responsabile intende rimpatriarlo, del livello di protezione richiesto dal concetto di paese terzo sicuro, in particolare un accesso effettivo alla protezione.

La Francia ricorda, infine, la propria opposizione a che tali accordi o intese comportino un finanziamento dell'Unione, in particolare attraverso i fondi per l'azione esterna."

Punto 3 dell'elenco dei punti "A":

Regolamento che istituisce un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione

Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria ribadisce le sue serie riserve riguardo al patto sulla migrazione e l'asilo. Nel contesto dell'elenco UE di paesi di origine sicuri, l'Ungheria ha costantemente sostenuto che i paesi candidati ammissibili dovrebbero essere automaticamente inseriti nell'elenco. Siamo convinti che l'inserimento debba avvenire in modo automatico, senza imporre condizioni aggiuntive ai paesi candidati affinché rimangano nell'elenco.

L'Ungheria si rammarica pertanto del fatto che il testo di compromesso imporrebbe di fatto condizioni più rigorose per i paesi candidati ammissibili che per altri paesi terzi elencati nell'allegato.

L'Ungheria ritiene che un inserimento in elenco specifico per i paesi candidati ammissibili avrebbe offerto la soluzione giuridica più robusta, evitando ulteriori complicazioni e trattando equamente i paesi candidati ammissibili.

Alla luce di quanto precede, l'Ungheria esprime la propria astensione."